



Sentenza n. 151/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere- relatore

dott. Giuseppe Vella

Primo Referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23601** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 1° marzo 2024, ritualmente notificato, nei confronti di:

- **Mariotti Lorenzo** (Cod. Fisc. MRTLNZ73C17D749L), nato il 17/3/1973 a Fossombrone (PU), residente a Fano (PU), strada nazionale Flaminia, n. 124/M, in qualità di legale rappresentante della ditta "Agriturismo Monte Giove di Mariotti Lorenzo", con sede in Fano, strada nazionale Flaminia, n. 124 (Partita IVA 02244080418);

- **Pecorelli Raffaella** (Cod. Fisc. PCRRFL69D61B352F), nata il 21/4/1969 a Cagli (PU), ivi residente in strada Cagli-Pergola, n. 122/A, in qualità di legale rappresentante dal 13/12/2017 al 17/10/2021 della " Società Agricola Iuppiter s.r.l.", con sede in Fano, strada nazionale Flaminia, n. 124/L (Partita Iva 02653260410);

	- Mariotti Alessandro (Cod. Fisc. MRTLSN39H01H501I), nato a Roma	
	il 1° giugno 1939, residente a Fano (PU), piazza XX Settembre, n. 3, in	
	qualità di legale rappresentante dal 17/10/2021 al 31/12/2022 della	
	“Società Agricola Iuppiter s.r.l.”, con sede in Fano, strada nazionale	
	Flaminia, n. 124/L (Partita Iva 02653260410);	
	- “ Agriturismo Monte Giove di Mariotti Lorenzo ”, in persona del	
	legale rappresentante Mariotti Lorenzo, con sede in Fano, strada	
	Flaminia, n. 124 (Partita Iva 02244080418), pec: aziendamariotti@pec.it;	
	- Società Agricola Iuppiter s.r.l. , in persona del legale rappresentante	
	pro tempore, con sede in Fano, strada nazionale Flaminia, n. 124/L	
	(Partita Iva 02653260410), pec: iuppiter.srl@pec.it;	
	tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Di Colli ed	
	elettivamente domiciliati presso il suo studio legale, in Mondavio	
	(PU), via Cesare Beccaria, n. 2,	
	pec: giovannidicolli@pec.ordineavvocatipesaro.it. ;	
	visto l’atto di citazione;	
	esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	uditi nella pubblica udienza del 17 settembre 2024, con l’assistenza	
	della segretaria dott.ssa Antonella Chiarenza, il relatore dr. Guido	
	Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina	
	Valeri, e l’avv. Giovanni Di Colli per tutti i convenuti.	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 1° marzo 2024,	
	ritualmente notificato e preceduto dall’invito a dedurre, ai sensi	
	dell’art. 67 del Codice di Giustizia Contabile, la Procura regionale ha	
	2	

convenuto in giudizio Mariotti Lorenzo, Pecorelli Raffaella, Mariotti Alessandro, la ditta "Agriturismo Monte Giove di Mariotti Lorenzo" e la "Società Agricola Iuppiter s.r.l.", chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Fano della complessiva somma di € 6.142,00, da maggiorarsi di accessori e spese processuali (queste ultime da rifondersi allo Stato), a titolo di risarcimento dei danni derivati dal mancato versamento delle somme dovute per imposte di soggiorno, per un ammontare di € 3.142,00, e del danno da disservizio per € 3.000,00.

Preliminarmente, la Procura ha riferito che in data 28/12/2022 era pervenuto il ricorso in opposizione proposto da Mariotti Lorenzo avverso il decreto n. 170/2022, emesso da questa Sezione giurisdizionale, con cui era stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale inerente alla riscossione delle imposte di soggiorno per l'anno 2019 da parte della struttura ricettiva "Agriturismo Monte Giove di Mariotti Lorenzo".

In data 13/1/2023, in pendenza del procedimento di opposizione al decreto per resa di conto, il Mariotti, in qualità di legale rappresentante e gestore del suddetto Agriturismo, depositava il conto giudiziale relativo alla riscossione delle imposte di soggiorno per l'anno 2019, che risultava privo di movimentazioni (saldo "a zero").

Considerato l'avvenuto deposito del conto, il giudizio d'opposizione veniva definito con la sentenza n. 2/2023, che dichiarava estinto il procedimento.

Alla luce delle discrasie emerse tra quanto era stato dichiarato dal Mariotti nel ricorso in opposizione e la successiva resa del conto “a zero”, la Procura delegava la Guardia di Finanza ad eseguire indagini, le cui risultanze venivano compendiate nella relazione n. 174354 del 13/9/2023, integrata in data 5/10/2023.

Incrociando i dati relativi ai pernottamenti degli ospiti, comunicati alla Questura od altrimenti accertati, con quelli relativi ai consumi di acqua, gas ed energia elettrica, la Guardia di Finanza constatava che nel periodo 2018-2022 l’Agriturismo aveva accolto con continuità la clientela e che risultavano picchi di consumi per le utenze nei mesi di “alta stagione”, ovvero da aprile a settembre di ogni anno.

Pertanto, la Guardia di Finanza, considerati gli accertati pernottamenti nella struttura ricettiva e tenuto conto delle tariffe approvate con la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 27 marzo 2012, quantificava in € 3.142,00 l’ammontare delle imposte di soggiorno che non erano state riversate al Comune di Fano nel quinquennio 2018/2022.

In particolare, risultavano non versati:

- per l’anno 2018, € 706,00, considerato che i pernottamenti dichiarati nelle comunicazioni inviate alla Questura, ai sensi dell’art. 109 del R.D. n. 773/1931, al netto delle esenzioni vigenti, erano 706 e che l’imposta di soggiorno, prevista per ciascun ospite in base alla classificazione della struttura ricettiva, era di 1 €;

- per l’anno 2019, € 717,00, considerato che i pernottamenti dichiarati nelle comunicazioni inviate alla Questura, ai sensi dell’art. 109 del

3.000,00, senza, però, informare né l'Agenzia delle Entrate (come desumibile dal quadro "G", sezione 1, del modello AA9) né il Comune di Fano (la comunicazione all'Ente locale della concreta cessazione dell'attività agrituristica, da parte della "Monte Giove", è avvenuta soltanto in data 1/7/2020).

Inoltre, dal "portale delle fatture" risulta che la ditta del Mariotti non ha emesso alcuna fattura nei confronti della "Società Agricola Iuppiter s.r.l." mentre nelle dichiarazioni "modello unico" presentate per le annualità 2018, 2019, 2020 non figurano redditi derivanti dalla percezione di canoni di locazione.

Peraltro, neanche la Iuppiter s.r.l. risulta aver registrato fatture riguardanti i pagamenti dei canoni di affitto, che avrebbe dovuto versare in favore del Mariotti.

Deve, quindi, ritenersi che la gestione dell'agriturismo sia rimasta, di fatto, in capo alla ditta "Monte Giove di Mariotti Lorenzo" sino al 30/6/2020, mentre dall'1/7/2020 essa sia stata assunta dalla "Società Agricola Iuppiter s.r.l.", di cui figurano quali legali rappresentanti Pecorelli Raffaella sino al 17/10/2021 e Mariotti Alessandro dal 17/10/2021 al 31/12/2022.

Nessuno di tali soggetti ha provveduto a riversare al Comune di Fano quanto dovuto per imposte di soggiorno.

2. In punto di diritto, la Procura ha rammentato che con l'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 è stata data facoltà a ciascun Comune d'istituire, con deliberazione del Consiglio, a carico degli ospiti delle strutture ricettive ubicate nel proprio territorio, il tributo denominato imposta

di soggiorno, il cui gettito, da riscuotersi a cura dei gestori delle strutture, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo (manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali, servizi pubblici locali).

In tale contesto, il Comune può disciplinare con proprio regolamento le relative modalità applicative e prevedere eventuali esenzioni e riduzioni dell'imposta.

Inoltre, con interventi normativi del 2020 e del 2021 il legislatore statale ha ulteriormente precisato il ruolo del gestore della struttura ricettiva, ritenuto responsabile del versamento delle imposte di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (gli ospiti), ed ha previsto un regime sanzionatorio per l'omessa od infedele presentazione della dichiarazione da parte del gestore e per l'omesso, ritardato o parziale versamento di quanto dovuto al Comune di pertinenza.

Orbene, il Comune di Fano ha istituito l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/3/2012, oggetto di modifiche con successive deliberazioni.

In base al testo del regolamento aggiornato con la deliberazione n. 117 del 31/7/2014, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie oggetto del presente giudizio, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a riscuotere dai soggetti non residenti, che pernottano presso di essa, l'imposta di soggiorno (nella misura predeterminata dall'Ente locale) nonché ad adempiere sia ai relativi obblighi tributari sia, con le

modalità e le tempistiche prestabilite, a quelli di riversamento nelle casse comunali delle somme riscosse.

La recente giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte dei conti ha confermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice contabile in ordine al rapporto funzionale che viene ad instaurarsi tra i gestori delle strutture ricettive e l'Ente locale, per effetto del maneggio del denaro da essi riscosso a titolo di imposte di soggiorno, pagate dagli ospiti, e del conseguente obbligo di riversamento in favore del Comune.

3. Nell'ambito di tale perimetro normativo vengono, dunque, ad assumere rilevanza le condotte antigiuridiche poste in essere dagli odierni convenuti, ai quali la Procura ha contestato di aver omesso di inviare le prescritte dichiarazioni al Comune di Fano, di fornire tempestiva comunicazione delle vicende che hanno riguardato la struttura agrituristica, di trasmettere i dati relativi alle persone ospitate nel periodo 2018/2022 e, soprattutto, di versare al Comune le somme corrispondenti all'imposta di soggiorno da riscuotersi a carico di ciascun ospite.

Pertanto, la Procura ha sostenuto che tutte le condotte illecite tenute dai vari agenti contabili, di diritto o di fatto, succedutisi nella gestione della struttura agrituristica, in violazione degli specifici obblighi imposti dal regolamento del Consiglio comunale disciplinante l'imposta di soggiorno e dalla deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 23 marzo 2012, che aveva fissato le relative tariffe (nella misura di 1 € per ciascun pernottamento), hanno determinato un danno da

mancata entrata per il Comune di Fano nonché un probabile illecito

arricchimento per i convenuti, privando l'Ente locale e, quindi, la

collettività dei servizi che tale imposta era destinata a finanziare.

Al fine di confutare le tesi difensive contenute nelle deduzioni, il P.M.

ha sottolineato che nell'allegato alla delibera di Giunta n. 90 del

27/3/2012 era stata espressamente inserita la tabella delle tariffe per

gli agriturismi. con apposite differenziazioni.

Pertanto, la Procura ha sostenuto che i comportamenti tenuti dai

convenuti siano stati connotati da dolo, considerata la consapevole,

volontaria e reiterata violazione degli obblighi inerenti alla riscossione

ed al versamento al Comune di Fano delle imposte di soggiorno

dovute dagli ospiti della struttura ricettiva.

D'altro canto, assume particolare rilevanza anche il fatto che nel 2021 i

gestori avevano addirittura omesso di comunicare alla competente

Questura i dati relativi agli ospiti della struttura.

Per di più, relativamente a Mariotti Lorenzo, la Procura ha

sottolineato che egli, nell'ambito del giudizio di opposizione al

decreto per la resa del conto per l'anno 2019, aveva depositato un

conto giudiziale con saldo a "zero", mentre gli elementi acquisiti a

seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno

confermato la presenza continuativa di ospiti nell'agriturismo da lui

gestito.

La volontà del Mariotti di persistere nel proprio comportamento

omissivo nei confronti del Comune di Fano trova conferma anche nel

fatto del mancato riscontro alla nota n. 4202 del 20/1/2022, con cui il

Servizio Tributi del Comune gli aveva chiesto di fornire la documentazione comprovante il numero effettivo degli alloggiati, la corretta applicazione delle tariffe ed i versamenti delle imposte di soggiorno eseguiti nel corso dell'anno 2020.

4. Pertanto, la Procura, tenuto conto delle tariffe vigenti, ha quantificato in complessivi € 3.142,00 l'ammontare delle imposte di soggiorno non versate al Comune dai gestori pro tempore della struttura agrituristica, di cui: € 706,00 per l'anno 2018, € 717,00 per l'anno 2019, € 670,00 per l'anno 2020, € 431,00 per l'anno 2021 ed € 618,00 per l'anno 2022.

Secondo la Procura, la somma di € 3.142,00 va addebitata in solido ai convenuti, considerata la "commistione" tra i vari soggetti succedutisi nella gestione della struttura ricettiva.

A tale importo, ad avviso del P.M., deve aggiungersi il risarcimento del danno da disservizio subito dal Comune di Fano, che non ha potuto utilizzare il gettito delle imposte di soggiorno ad esso spettanti, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali e servizi pubblici locali.

Per tale voce di danno la Procura ha chiesto la refusione per l'importo di € 3.000,00, da addebitarsi in solido ai convenuti.

* * * * *

5. Con memoria depositata in data 24/7/2024 i convenuti hanno contestato la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei loro confronti, sostenendo che il regolamento del consiglio comunale

vigente nel periodo 2018/2022 non prevedeva che gli agriturismi rientrassero tra le strutture turistico-ricettive tenute a riscuotere l'imposta di soggiorno dai clienti ospitati.

In proposito, i convenuti hanno osservato che, ai fini dell'individuazione delle strutture ricettive destinatarie della normativa riguardante le imposte di soggiorno, il regolamento approvato con delibera consiliare n. 62 del 23/3/2012 faceva riferimento alla L.R. n. 9/2006 (T.U. delle norme regionali in materia di turismo) e ss.mm., che nell'art. 21, rubricato "attività ricettive rurali", dopo aver previsto, al comma 1, che: "Sono attività ricettive rurali quelle esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole..., trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento..., in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina...", precisava, al comma 3, che: "Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 le attività agrituristiche".

Dovendo, quindi, ritenersi che soltanto con deliberazione consiliare il Comune possa istituire un tributo locale, non potrebbe assumere significativa rilevanza il fatto che nella delibera di Giunta n. 90 del 27/3/2012 fossero state previste le tariffe dell'imposta di soggiorno applicabili specificamente alle strutture agrituristiche.

A conferma della circostanza che nell'originario regolamento approvato nel 2012 dal Consiglio comunale gli agriturismi non fossero ricompresi tra le strutture ricettive tenute ad applicare l'imposta di soggiorno, i convenuti hanno evidenziato che il Comune di Fano soltanto nell'aprile 2023 ha modificato tale regolamento, elencando le

strutture ricettive destinatarie di tale disciplina e specificando che l'imposta di soggiorno va corrisposta anche se la struttura ospitante non sia ricompresa tra quelle indicate dalla L.R. n. 9/2006, con ciò ammettendo sostanzialmente che la precedente versione del regolamento non ricomprendeva gli agriturismi.

Pertanto, secondo i convenuti, la ditta "Agriturismo Monte Giove di Mariotti Lorenzo" e la "Società Agricola Iuppiter s.r.l." non potevano essere definiti agenti contabili, almeno sino alla data del 27/4//2023 di entrata in vigore della predetta modifica al regolamento comunale, momento dal quale, in effetti, la "Società agricola Iuppiter s.r.l." ha cominciato a chiedere ai clienti il pagamento dell'imposta di soggiorno ed a riversarla al Comune di Fano.

Se, dunque, il Comune di Fano ha subito un danno da mancato introito dell'imposta di soggiorno, esso sarebbe stato frutto di un regolamento lacunoso, che soltanto recentemente è stato modificato nei termini sopra illustrati.

D'altro canto, per smentire la tesi della condotta dolosa dei convenuti, si osserva che per essi l'imposta di soggiorno si configurava come una partita di giro, trattandosi di somme versate dagli ospiti della struttura ricettiva, da riversarsi tempestivamente all'Ente locale.

In proposito, i convenuti hanno chiesto l'eventuale acquisizione di talune prove testimoniali, da fornirsi da parte di ospiti dell'agriturismo.

Infine, i convenuti hanno anche contestato il presunto danno da disservizio subito dal Comune di Fano.

Infatti, la Procura non avrebbe documentato il pregiudizio effettivamente subito dall'Ente per effetto del mancato introito dell'imposta di soggiorno, che i convenuti avrebbero dovuto riversare; in ogni caso, la quantificazione del danno da disservizio sarebbe sproporzionata e non ancorata ad oggettivi parametri di riferimento.

Conclusivamente, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande risarcitorie proposte dalla Procura nei loro confronti o, perlomeno, di quella riguardante il danno da disservizio.

* * * * *

6. All'odierna udienza, il P.M. ha confutato le tesi difensive dei convenuti, sottolineando, tra l'altro, il fatto che risultano ampiamente provate le loro condotte antiggiuridiche, consistenti nel mancato riversamento al Comune di Fano dell'imposta di soggiorno e nelle inadempienze agli altri obblighi correlati alla qualifica di agenti contabili; di conseguenza, la prova per testi invocata dai medesimi deve ritenersi superflua.

L'avv. Di Colli, difensore dei convenuti, riportandosi alla comparsa di costituzione e alle eccezioni ivi formulate, ha chiesto il rigetto delle domande proposte dalla Procura.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa degli odierni convenuti per il mancato riversamento al Comune di Fano delle imposte di soggiorno per complessivi € 3.142,00 e per il correlato danno da disservizio, quantificato dal P.M. in € 3.000,00.

2. Preliminarmente, si osserva che la richiesta dei convenuti di ammissione di prove per testi, secondo i capitoli indicati in memoria, va disattesa.

Infatti, il Collegio ritiene che, tenuto conto del cospicuo materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale, siano privi di significativa rilevanza ai fini della decisione i quesiti che dovrebbero essere posti ai sig.ri Maria Chiara Bertoglio, Bagnoni Michele, Coco Maria Luisa, in ordine all'essere stati ospiti nel 2019 dell'agriturismo Monte Giove e di non avere versato l'imposta di soggiorno.

3. Prima di esaminare le questioni di merito, il Collegio ritiene opportuno illustrare, sia pur sinteticamente, la normativa in materia di imposte di soggiorno.

Con D.lgs. n. 23/2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo municipale", è stata prevista, tra l'altro, la facoltà per i Comuni capoluoghi di provincia d'istituire, con apposita delibera del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico degli ospiti delle strutture ricettive ubicate nel rispettivo territorio; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e servizi pubblici locali.

Con delibera di Giunta regionale n. 1640 del 7/12/2011 tutti i Comuni della Regione Marche sono stati qualificati come località turistiche o città d'arte, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011, e, pertanto, anche ai Comuni non capoluogo è stato consentito d'istituire l'imposta di soggiorno, mediante appositi

regolamenti disciplinanti le modalità applicative ed eventuali esenzioni e riduzioni.

Inoltre, con interventi normativi del 2020 e del 2021 il legislatore statale ha ulteriormente precisato il ruolo del gestore della struttura ricettiva, ritenuto responsabile del versamento delle imposte di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (gli ospiti), ed ha previsto un regime sanzionatorio per l'omessa od infedele presentazione della dichiarazione da parte del gestore e per l'omesso, ritardato o parziale versamento di quanto dovuto al Comune di pertinenza.

In proposito, va sottolineato che il gestore della struttura ricettiva è obbligato a versare l'imposta di soggiorno al Comune anche qualora l'ospite non abbia pagato il relativo ammontare.

Di conseguenza, in caso di omesso versamento del tributo da parte del soggetto che ha alloggiato nella struttura ricettiva, il Comune può rivolgersi direttamente al gestore, esigendo il pagamento di quanto dovuto (v. Cassazione, sentenza n. 6187/2024).

4. Orbene, il Comune di Fano ha istituito l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/3/2012.

In particolare, l'art. 2, comma 4, dispone che l'imposta va corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così classificate dalla L.R. n. 9/2006, ubicate nel territorio del Comune di Fano.

L'art. 3 stabilisce che l'imposta è dovuta dalle persone che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e che il soggetto responsabile

dell'osservanza degli obblighi tributari è il gestore della struttura presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Appare, dunque, evidente che la dizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del regolamento adottato dal Consiglio comunale, laddove si parla di "pernottamento nelle strutture ricettive, così classificate dalla L.R. n. 9/2006", ha carattere latamente omnicomprensivo, senza che da essa possa ragionevolmente dedursi un'espressa esenzione prevista per gli ospiti degli agriturismi.

In sostanza, ove il Consiglio comunale avesse voluto prevedere un'esenzione del genere, l'avrebbe dovuta sancire con specifica norma.

D'altro canto, va sottolineato che la L.R. n. 9/2006 non disciplina affatto (né avrebbe potuto farlo) l'imposta di soggiorno di pertinenza dei Comuni né tantomeno individua i soggetti tenuti a versarla, riguardando, invece, in linea generale, la materia del turismo nel territorio regionale.

A conferma del fatto che l'Amministrazione comunale di Fano non avesse voluto prevedere alcuna esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno in favore degli ospiti delle strutture agrituristiche, va evidenziato che nella deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 27/3/2012 (di pochi giorni successiva al regolamento adottato dal Consiglio) e nell'allegata tabella sono stati espressamente contemplati gli agriturismi e le relative tariffe da applicare, oggetto anche di successivi aggiornamenti.

Tenuto conto del perimetro normativo sopra delineato, appaiono, dunque, evidenti le condotte antigiuridiche tenute dagli odierni convenuti, che hanno omesso di inviare le prescritte dichiarazioni al Comune di Fano, di fornire tempestiva comunicazione delle vicende che avevano riguardato la struttura agrituristica, di trasmettere i dati relativi alle persone ospitate nel periodo 2018/2022 e, soprattutto, di versare al Comune le somme corrispondenti all'imposta di soggiorno da riscuotersi a carico di ciascun ospite.

Pertanto, non v'è dubbio che le condotte dolosamente tenute dai vari agenti contabili, di diritto o di fatto, succedutisi nella gestione della struttura agrituristica, in violazione degli obblighi imposti dal regolamento del Consiglio comunale disciplinante l'imposta di soggiorno e dalla deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 27/3/2012 e successive modificazioni, con cui sono state fissate le relative tariffe (nella misura di 1 € per ciascun pernottamento), hanno determinato un danno da mancata entrata per il Comune di Fano nonché un probabile illecito arricchimento per i convenuti.

5. A fronte di tali elementi, il Collegio reputa prive di qualsiasi valido fondamento le tesi difensive dei convenuti, ampiamente illustrate nella parte in fatto della presente sentenza.

In proposito, va ribadito che la disamina della normativa in vigore, all'epoca dei fatti, nel Comune di Fano dimostra chiaramente che anche negli agriturismi doveva essere applicata l'imposta di soggiorno, non essendo prevista alcuna espressa esenzione in favore degli ospiti di tali strutture ricettive, e che i relativi gestori erano

tenuti a riversare al Comune quanto riscosso.

D'altro canto, va rammentato, in linea generale, che l'art. 119 della Costituzione dispone che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni abbiano risorse autonome e che tali Enti possano istituire tributi propri, in armonia con la Costituzione (art. 53, comma 2) e con l'osservanza dei principii in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, stabiliti da leggi statali.

Inoltre, si osserva che le leggi regionali non possono disciplinare l'imposta di soggiorno, che è un tributo di pertinenza dei Comuni, né tantomeno prevedere eventuali esenzioni.

D'altronde, le esenzioni debbono essere previste da apposite norme, che debbono specificamente individuare le situazioni giuridiche che ragionevolmente le legittimino.

Orbene, il Comune di Fano non ha espressamente previsto alcuna esenzione per gli agriturismi, individuando, anzi, apposite tariffe da applicarsi nei confronti dei soggetti ivi ospitati.

6. A conferma dei comportamenti dolosi loro contestati dalla Procura, assume notevole rilevanza anche il fatto che nel 2021 i gestori della struttura agrituristica abbiano addirittura omesso di comunicare i dati relativi agli alloggiati alla competente Questura.

Relativamente a Mariotti Lorenzo, va rammentato che egli, in pendenza del giudizio di opposizione al decreto per la resa del conto per l'anno 2019, ha depositato un conto giudiziale con saldo a "zero", mentre gli elementi acquisiti a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno confermato la continuativa presenza di

ospiti nell'agriturismo da lui gestito.

La volontà del Mariotti di persistere nel proprio comportamento omissivo nei confronti del Comune di Fano è denotata anche dal mancato riscontro alla nota n. 4202 del 20/1/2022, con cui il Servizio Tributi del Comune gli aveva chiesto di fornire la documentazione comprovante il numero effettivo degli alloggiati, la corretta applicazione delle tariffe e i versamenti delle imposte di soggiorno eseguiti nel corso dell'anno 2020.

7. Per quanto riguarda l'imputazione soggettiva dei danni derivanti dal mancato riversamento al Comune di Fano delle imposte di soggiorno ad esso spettanti, il Collegio ritiene che ciascuno dei soggetti convenuti in giudizio debba rispondere nei limiti dell'ammontare non riversato nel periodo in cui aveva effettivamente gestito la struttura agrituristica.

A tal fine, occorre procedere ad un esame approfondito della documentazione agli atti e, in particolare, della relazione della Guardia di Finanza con i relativi allegati.

In proposito, va precisato preliminarmente che il periodo riguardante specificamente la ditta "Agriturismo Monte Giove di Mariotti Lorenzo", con sede in Fano, strada nazionale Flaminia, n. 124, è quello intercorrente dal marzo 2018 al giugno 2020.

Risulta, infatti, che in data 7/3/2018 il Mariotti aveva formalmente dato in affitto il fondo rustico aziendale (composto da fabbricati e terreni) alla "Società Agricola Iuppiter s.r.l.", con sede in Fano, strada nazionale Flaminia, n. 124/L, per 30 anni e ad un canone annuo di €

3.000,00, senza, però, informare né l'Agenzia delle Entrate (come desumibile dal quadro "G", sezione 1, del modello AA9) né il Comune di Fano (la comunicazione all'Ente locale della concreta cessazione dell'attività agrituristica, da parte della "Monte Giove", è avvenuta soltanto in data 1/7/2020).

Inoltre, dal "portale delle fatture" risulta che la ditta del Mariotti non ha emesso alcuna fattura nei confronti della "Società Agricola Iuppiter s.r.l." mentre nelle dichiarazioni "modello unico" presentate per le annualità 2018, 2019, 2020 non figurano redditi derivanti dalla percezione di canoni di locazione.

Peraltro, neanche la Iuppiter s.r.l. risulta aver registrato fatture riguardanti i pagamenti dei canoni di affitto, che avrebbe dovuto effettuare in favore del Mariotti.

Deve, quindi, ritenersi che la gestione dell'agriturismo sia rimasta, di fatto, in capo alla ditta "Monte Giove di Mariotti Lorenzo" sino al 30/6/2020, mentre dall'1/7/2020 essa sia stata concretamente assunta dalla "Società Agricola Iuppiter s.r.l.", di cui figurano quali legali rappresentanti Pecorelli Raffaella sino al 17/10/2021 e Mariotti Alessandro dal 17/10/2021 al 31/12/2022.

D'altro canto, la circostanza che l'agriturismo sia stato effettivamente gestito, perlomeno sino al 30/6/2020, da Mariotti Lorenzo risulta confermata dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da vari ospiti della struttura ricettiva.

Ciò premesso, il Collegio rileva che la Guardia di Finanza, considerati gli accertati pernottamenti nella struttura ricettiva e tenuto conto delle

acquisite si desume che i pernottamenti nella struttura agrituristica si sono concentrati nel periodo dall'8/1/2021 al 30/8/2021 e tenuto conto, altresì, che tale struttura è stata gestita dalla "Società Agricola Iuppiter s.r.l.", di cui è stata legale rappresentante sino al 17/10/2021 Pecorelli Raffaella, l'importo non riversato, pari ad € 431,00, va imputato a tali soggetti.

Relativamente all'anno 2022, l'importo non riversato, pari ad € 618,00, va imputato alla "Società Agricola Iuppiter s.r.l." ed al suo legale rappresentante Mariotti Alessandro.

8. Secondo la Procura, i convenuti dovrebbero rispondere anche del danno da disservizio, che il Comune di Fano avrebbe subito per non aver potuto impiegare il gettito non riversato dell'imposta di soggiorno per finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e servizi pubblici locali.

La Procura ha quantificato tale voce di danno in € 3.000,00, da imputarsi in solido ai vari convenuti.

Orbene, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento di tale domanda risarcitoria.

A parte il fatto che non risulta documentato il danno da disservizio che sarebbe effettivamente derivato dal mancato introito delle imposte di soggiorno in questione, appare evidente che la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura viene sostanzialmente a configurarsi come una mera duplicazione di quella riferita al mancato riversamento del medesimo tributo, il cui gettito avrebbe dovuto essere utilizzato per il

perseguimento delle suddette finalità d'interesse pubblico.

9. Conclusivamente, il Collegio giudicante ritiene che:

Mariotti Lorenzo, in qualità di legale rappresentante della ditta "Agriturismo Monte Giove di Mariotti Lorenzo", ed il medesimo Mariotti in proprio debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Fano della somma di € 1.451,00 (€ 706,00, per l'anno 2018, più € 717,00, per l'anno 2019, più € 28,00, per il periodo dall'1/1 al 30/6/2020);

la "Società Agricola Iuppiter s.r.l." e Pecorelli Raffaella, legale rappresentante di tale ditta nel periodo dall'1/7/2020 al 17/10/2021, debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Fano della somma di € 1.073,00 (€ 642,00, per il periodo dall'1/7/2020 al 31/12/2020, più € 431,00, per il periodo dall'1/1/2021 al 17/10/2021);

la "Società Agricola Iuppiter s.r.l." e Mariotti Alessandro, legale rappresentante di tale ditta nel periodo dal 17/10/2021 al 31/12/2022, debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Fano della somma di € 618,00.

Tali somme dovranno essere maggiorate di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, dalle date dei rispettivi omessi riversamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate.

La domanda proposta per il risarcimento del danno da disservizio va respinta, sulla base delle considerazioni sopra esposte.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

CONDANNA

- Mariotti Lorenzo, in qualità di legale rappresentante della ditta "Agriturismo Monte Giove di Mariotti Lorenzo", ed il medesimo Mariotti in proprio, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Fano della somma di € 1.451,00;

- la "Società Agricola Iuppiter s.r.l." e Pecorelli Raffaella, legale rappresentante di tale ditta nel periodo dall'1/7/2020 al 17/10/2021, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Fano della somma di € 1.073,00;

la "Società Agricola Iuppiter s.r.l." e Mariotti Alessandro, legale rappresentante di tale ditta nel periodo dal 17/10/2021 al 31/12/2022, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Fano della somma di € 618,00.

Tali somme dovranno essere maggiorate di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, dalle date dei rispettivi omessi riversamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate.

La domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno da

disservizio viene respinta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 settembre 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigli

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 11/12/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Antonella Chiarenza

(f.to digitalmente)